

Il Regolamento (CE) 767/2009 e l'etichettatura mangimi

Roma, 5 Dicembre 2018

Dr. Luca Paoli

Ufficio 7- Alimentazione animale

Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Dr. Carmelo Cicero

Direttore Responsabile Ufficio 7

-alimentazione animale -



Regolamento (CE) 767/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi

! Si applica dal 1 settembre 2010

SCOPI ed OBBIETTIVI

Semplificazione

Il Regolamento si propone di semplificare e uniformare a livello europeo (nazionale) **l'etichetta** propriamente detta e **l'etichettatura** dei mangimi.

Ø l'acquirente potrà fare una scelta ponderata senza essere indotto in inganno nell'acquisto del mangime



SCOPI ED OBBIETTIVI

- Ø **Consolidare** ed aggiornare le direttive relative alla circolazione dei mangimi ;
- Ø **Assicurare** la chiarezza del diritto e garantirne l'applicazione uniforme;
- Ø **Aggiornare** l'etichettatura delle materie prime dei mangimi e dei mangimi composti;
- Ø **Garantire** l'elevato livello di sicurezza dei mangimi e degli alimenti già raggiunto nella Comunità;
- Ø **Fornire** le corrette “definizioni” (art. 3).



ALTRI SCOPI

estensione degli obblighi e requisiti di sicurezza dei mangimi:

l'obbligo di sicurezza dei mangimi destinati anche ad animali non produttori di alimenti

la responsabilità giuridica agli operatori dei mangimi per animali non produttori di alimenti (vedi anche Regolamento (CE) 183/2005).



STRUMENTI ACCESSORI (CAPO 5)

Il regolamento si basa su alcuni strumenti
“accessori”:

Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. ([art. 24 e 26](#))

REGOLAMENTO (UE) No 68/2013 DEL 16 GENNAIO 2013

concernente il catalogo delle materie prime

sostituito dal

REGOLAMENTO (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017

Codici comunitari di buona pratica di etichettatura. ([art.25](#))

Il Registro internet delle nuove materie prime per mangimi ([art.24 punto 6](#))



STRUMENTI OPERATIVI DI SUPPORTO

(norme di riferimento)

Register of Feed Additives

pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003



NORMATIVA

Circolare DGSAF 017460-P-27/09/2012

OGGETTO: Circolare esplicativa in merito all'etichettatura dei mangimi con particolare riferimento all'etichettatura facoltativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO

12.12.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/3

REGOLAMENTO (UE) 2017/2279 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

Altri particolari riferimenti normativi che rimangono in vigore

- q **Direttiva 2002/32/CE** (sostanze indesiderabili);
- q **Reg.(CE) n. 999/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, “ eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;
- q **Reg.(CE) n. 1069/2009 e 1774/2002** del Parlamento europeo e del Consiglio, “sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”; (sostituisce il 1774/2002)
- q **Reg.(CE) n. 1829/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, mangimi geneticamente modificati;
- q **Reg.(CE) n. 1830/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità , l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati
- q **Reg.(CE) n. 834/2007** del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici



ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

(GU n.64 del 17-3-2017)



DEFINIZIONI Art3

1.

a) << mangime - impresa del settore dei mangimi - immissione sul mercato >> Reg. (CE) n. 178/2002

b) << additivi per mangimi – premiscele - coadiuvanti tecnologici - razione giornaliera >> Reg (CE) 1831/2003

art. 2 e) «premiscele»: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali;

c) << stabilimento - autorità competente >> Reg. (CE) 183/2005

2.

a) <<operatore del settore dei mangimi>> : persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa del settore dei mangimi posta sotto il suo controllo.



CONFERENZA PERMANENTE STATO- REGIONI PROVINCE AUTONOME (datato 20.4.2010)

-APPLICAZIONE art. 17, comma 1, lettera c) DEL REGOLAMENTO (CE) 767/2009

**OSM che produce per conto terzi (che
immette sul mercato i mangimi composti)
compreso l'importatore**

**Richiesta del numero di identificazione
con il modello allegato (fax-simile)**



Servizio III: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2010/7

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CNR 0001704 P=2.17.4.10
del 22/04/2010



4/2010

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
cio CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Al Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

* p.c.

Al Ministero della salute
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente l'idea guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per
l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

NOTA ESPLICATIVA DELL'ACCORDO

DEL 16 DICEMBRE 2010

**Si è resa necessaria onde evitare
comportamenti difformi nei confronti degli OSM
presenti su tutto il territorio delle singole REGIONI.**



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VII – Alimentazione Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classifica: DGSA.VII/I.5.h.g/3

**OGGETTO: Numeri identificativi ai sensi dell'art. 17 del
Reg.(CE) 767/09**

NOTA ESPLICATIVA DELL'ACCORDO

DEL 16 DICEMBRE 2010

“testo della nota “

Il numero d'identificazione ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c) del Reg.(CE) 767/09 è un numero assegnato su richiesta dell'operatore, pertanto non ha carattere obbligatorio;

Il numero d'identificazione ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c) del Reg.(CE) 767/09 è un numero assegnato all'operatore ai fini di etichettatura, utilizzabile nel caso di assenza di un numero di riconoscimento assegnato ai sensi del Reg.(CE) 183/05 o ai sensi del Reg.(CE) 1774/02 e sue modifiche, e nei casi previsti dall'art. 17 del citato regolamento n. 767/09 (produzione conto terzi o importazione di mangimi composti);

L'assegnazione di un numero di identificazione ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c) del Reg.(CE) 767/09, in nessun caso può sostituire il riconoscimento (qualora previsto) o la registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/05 come operatore del settore dei mangimi e il relativo rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Pertanto la richiesta del numero di identificazione da parte di un operatore del settore dei mangimi (importatore o produttore conto terzi di mangimi composti), può essere presentata solo da operatori registrati ai sensi del Reg.(CE) 183/05.

Tale richiesta non può e non deve essere presentata dagli operatori del settore dei mangimi che sono in possesso del numero di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art.10 Reg.(CE) 183/05, in quanto lo stesso numero di riconoscimento potrà essere inserito in etichettatura.

DEFINIZIONI Art3

g) << **materie prime per mangimi** >> : prodotti di **origine vegetale** o **animale**, il cui obiettivo principale è di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le **sostanze organiche** o **inorganiche**, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto per premiscele;

h) << **mangimi composti** >> : miscele di **almeno due materie prime** per mangimi contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;



MANGIME COMPLEMENTARE PER CAVALLI

LIGHT

Composizione:

Orzo fiocco, Crusca di frumento, Granturco fioccato, Erba medica disidratata, Avena in grani, Fava fiocco, Polpa di barbabietola, Girasole farina d'estrazione, Riso farinaccio, Granturco farina glutinata, Melassa di canna da zucchero, Soia tostata farina di estrazione, Calcio carbonato, Cloruro di sodio, Lievito di birra



DEFINIZIONI Art3

- i) << **mangimi completi** >> : mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera;
- j) << **mangimi complementari** >> : mangimi composti con contenuto elevato di alcune sostanze, ma che per la loro composizione sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;
- k) << **mangimi minerali** >> : mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze;
- m) << **supporto** >> : sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico;
- n) e o) << **particolari fini nutrizionali** >>



DEFINIZIONI

Aggiornamenti nelle definizioni

Etichetta vs Etichettatura

l'etichetta è il cartellino p.d. che accompagna il mangime

l'etichettatura è l'insieme delle informazioni fornite al cliente
con **qualsiasi** mezzo(**pubblicità**)

le prescrizioni del regolamento, e di conseguenza il
relativo controllo ufficiale, si applicano anche ai nuovi
modi di vendita (**internet**, per corrispondenza) e alla
pubblicità (*brochure, opuscoli..*)



DEFINIZIONI Art3

s) << **etichettatura** >> attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie;

t) << **etichetta** >>: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta. Stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata




TENORE DI ADDITIVI Art 8

1. Fatte salve le condizioni d'uso previste dallo specifico atto autorizzativo le **materie prime** per mangimi, e i **mangimi complementari** non contengono additivi per mangimi in tenori **oltre 100 volte** superiori alla concentrazione max autorizzata nei mangimi completi o oltre **5 volte** per coccidio-istomonostatici
2. Tale livello può esser superato solo per i mangimi per particolari fini nutrizionali



TENORE DI ADDITIVI Art 8

tenore di additivi > 100/volte la
concentrazione max. autorizzata nei mangimi
completi che *non hanno uno specifico scopo
nutrizionale*



PREMISCELE



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ art 12

chi è responsabile dell'etichettatura ?

**l'OSM che per primo immette il mangime sul mercato
o se del caso..**

**l'OSM il cui nome/ragione sociale è utilizzata per
commercializzare il mangime.**



PRESCRIZIONI E OBBLIGHI art 14

Presentazione delle indicazioni in etichetta

1. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità

in un **punto ben visibile** dell'imballaggio, del recipiente, dell'etichetta applicata o del documento di accompagnamento

in **modo evidente**,

chiaramente **leggibile**,

ed **indelebile**,

almeno **nella lingua ufficiale** dello SM

2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, caratteri e dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; eccezioni solo per consigli di prudenza



ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL FÜR HUNDE

*Terra Canis Goldrausch vereint
feinste Öle zu einer herausra-
genden Mischung und bietet
damit eine ganz besondere Form
der Nahrungsergänzung für die
Hundeernährung. Es enthält
wertvolle Fettsäuren, Vitamine,
Mineralstoffe & sekundäre
Pflanzenstoffe. Anzuwenden
als mehrwöchige Kur oder zur
täglichen Nahrungsergänzung.*

Zusammensetzung:

*hanföhl (45 %), Leinöl (30 %), Hagebutterkernöl
(10 %), Arganöl (10 %), Schwarzkümmelöl (5 %)*

Analytische Bestandteile:

*Protein: 0,3 % - Fettgehalt: 96,4 %
Rohfaser: 0,0 % - Rohasche: > 0,1 %
Feuchtigkeit: > 0,1 %, MJ/kg: 34,8*

Fütterungsempfehlung:

*Pro 5kg Körpermasse: 1 Teelöffel / Tag
Geeignet für Hunde jeden Alters / jeder Rasse.
Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank lagern
und innerhalb von 12 Wochen aufbrauchen*

250ml

Zwei „Wunderwaffen“ der Natur

Curcuma gilt als eine bedeutende Gesundheitspflanze in der Ayurveda Therapie und der chinesischen Gesundheitslehre. Die gelbgoldene Knolle ist bekannt dafür, stark antioxidativ & immunstärkend zu wirken sowie Zellen zu schützen. Gesunderhaltung des Cholesterinspiegels, Entlastung der Leber und Verdauungsförderung sind weitere erforschte Wirkungen. Das Superfood Kokosöl ist hochverdaulich, nährstoffreich, immunstärkend und wirkt antioxidativ. Weiterhin hilft es, Cholesterin- und Blutzuckerspiegel stabil zu halten.



PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

STRUTTURA BASE (Capo 4)

Prescrizioni obbligatorie generali di etichettatura **art. 15**

Prescrizioni obbligatorie
specifiche per le materie prime
art.16

Prescrizioni obbligatorie
specifiche per i mangimi composti
art. 17

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per i mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali (dietetici) **art. 18**

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per il
Pet Food **art. 19**

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive per
i mangimi non conformi **art. 20**

etichettatura facoltativa **art. 22**



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 15

Prescrizioni obbligatorie generali di etichettatura

a) il tipo di mangime

- materia prima per mangimi
- mangime complementare o mangime minerale
mangime complementare da allattamento
- mangime completo o mangime completo da allattamento
 - mangimi composti

b) Il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'OSM responsabile dell'etichettatura



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 15

- c) Il numero di riconoscimento dello stabilimento della persona responsabile dell'etichettatura 1069/2009 se disponibile o 183/2005.
- d) Il numero di lotto
- e) Il quantitativo netto
- f) Dicitura << Additivi >> e l'elenco conformemente all'allegato VI o VII (Reg.2017/2279); fatte salve diverse disposizioni stabilite nell'atto autorizzativo
- g) il tenore di umidità conformemente al punto 6 dell'allegato I.



ALLEGATO I PUNTO 6

6. Sempreché nell'allegato V o nel catalogo di cui all'articolo 24 non siano state fissate altre percentuali, il tenore di umidità del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
- il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche,
 - il 7 % nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %,
 - il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche,
 - il 14 % negli altri mangimi.



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 16 MATERIE PRIME PER MANGIMI

Oltre alle prescrizioni dell'art. 15

a) denominazione della materia prima conformemente all'articolo 24 (istituzione del catalogo delle materie prime Reg. (UE) 68/2013 aggiornato con Reg. 1017/2017)

b) La dichiarazione obbligatoria di cui all'allegato V

se sono aggiunti additivi:

specie e categoria di animali (se additivi non autorizzati per tutte le specie animali o autorizzati con limiti max per alcune specie)

istruzioni per l'uso (se fissato un tenore max)

durata minima di conservazione (per quelli diversi dai tecnologici)



ALLEGATO V

Dichiarazione obbligatoria per le materie prime per mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

	Materie prime per mangimi consistenti in	Dichiarazioni obbligatorie
1.	Foraggi e foraggi grossolani	Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza
2.	Cereali in grani	
3.	Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Cellulosa grezza
4.	Semi o frutti oleaginosi	
5.	Prodotti e sottoprodotti di semi o frutti oleaginosi	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Cellulosa grezza
6.	Semi di leguminose	
7.	Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose	Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza
8.	Tuberi, radici	
9.	Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici	Amido Cellulosa grezza



10.	Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Cellulosa grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza
11.	Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Cellulosa grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio
12.	Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7	Proteina grezza Cellulosa grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
13.	Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11	Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza
	Materie prime per mangimi consistenti in	Dichiarazioni obbligatorie
14.	Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza Umidità, se > 5 % Lattosio, se > 10 %
15.	Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Umidità, se > 8 %
16.	Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Umidità, se > 8 %
17.	Minerali	Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti
18.	Vari	Proteina grezza, se > 10 % Cellulosa grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 17.1

MANGIMI COMPOSTI

Oltre alle prescrizioni dell'art. 15

- **specie o categoria di animali a cui e destinato**
- **istruzione d'uso (all. II pt 4)**
- **data di conservazione minima**
- **elenco delle materie prime** dicitura ***“composizione” ed elenco in ordine decrescente di importanza ponderale***
- **dichiarazioni obbligatorie conformemente all'allegato VI o VII capo II**

se il produttore non è il responsabile dell'etichettatura
nome ragione sociale e indirizzo del produttore
numero di riconoscimento del produttore



ALLEGATO II PUNTO 4

▼ B

4. Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima
- giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di mangime complementare e materie prime per mangimi per animale, o
 - in percentuale della razione giornaliera, o
 - per chilogrammo di mangime completo o in percentuale di mangime completo,
- in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per mangimi nella razione giornaliera.



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 17.2 MANGIMI COMPOSTI

- **elenco delle materie prime** dicitura **“composizione”** ed **elenco in ordine decrescente di importanza ponderale**
- Se la presenza di una materia prima per mangimi è evidenziata in etichetta in parole, immagini o grafici : **nome e % di peso**
- **informazioni all'acquirente che ne faccia** richiesta se % di peso non indicata per mangimi destinati ad animali da produzione di alimenti
- **Categoria della materia prima, anziché nome specifico della materia prima** : per animali non produttori e non da pelliccia



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 17.2

MANGIMI COMPOSTI

Reg. (UE) 1017/2017 che modifica il Reg. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

1. Cereali e prodotti derivati
2. Semi oleosi e frutti oleosi e derivati
3. Semi di leguminose e derivati
4. Tuberi radici e derivati
5. Altri semi
6. Foraggi
7. Altri vegetali, alghe e derivati
8. Prodotti lattiero caseari e derivati

.....



PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE art 19 AGGIUNTIVE PER ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione [.]

Per informazioni su:

Additivi contenuti per l'alimento

Materie prime



ETICHETTATURA DEI MANGIMI

DEROGHE ART 21.2

2. Per **mangimi confezionati**,

le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) ed e) : **nr riconoscimento-lotto-peso**

e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) : **durata minima conservazione per gli additivi diversi dai tecnologici**

o all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) : **nr riconoscimento-data conservazione minima, elenco materie prime**

possono essere apposte in una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1.

In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.



ETICHETTATURA DEI MANGIMI

DEROGHE ART 21.5

Articolo 21

Deroghe

5. Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1,

lettere a) specie animale e

b) istruzioni d'uso,

se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.

6. Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati all'utilizzatore finale e **venduti sfusi**, le indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all'articolo 15, lettera a), e all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono fornite ad uso dell'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla medesima.



ETICHETTATURA DEI MANGIMI

DEROGHE ART 21.7

Articolo 21

Deroghe

7. Per quantità di alimenti per **animali da compagnia**, vendute in imballaggi contenenti diverse confezioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), c), f) e g), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), possono figurare sull'imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.



ADDITIVI

Art 15, f) l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» conformemente al capo I dell'allegato **VI** o **VII**, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dall'atto giuridico che autorizza l'uso dell'additivo per mangimi corrispondente;

Gruppo funzionale a) per gli additivi dove è fissato un tenore max

Numero di identificazione b) zootecnici e coccidio-istomonostatici

Nome specifico c) se sono superati i tenori max

Quantità aggiunta

Espressa in quantità di additivo.

Eccezione: se tenore massimo/minimo



Categorie di additivi per mangimi

1. Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue funzioni o proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9:

- a) additivi tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici;
- b) additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali;
- c) additivi nutrizionali;
- d) additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi degli animali in buona salute o per influire positivamente sull'ambiente;
- e) coccidiostatici e istomonostatici.

2. All'interno delle categorie di cui al paragrafo 1, gli additivi per mangimi sono ulteriormente attribuiti a uno o più dei gruppi funzionali di cui all'allegato I, a seconda della loro o delle loro funzioni principali, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.

▼ M3

3. Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, la Commissione può istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

T
O
N
Z
CH



GRUPPI DI ADDITIVI

1. Della categoria **additivi tecnologici** fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
 - a) conservanti: sostanze o, se del caso, micro-organismi che proteggono le materie prime per mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti;
 - b) antiossidanti: sostanze che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
 - c) emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili nei mangimi;
 - d) stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato fisico-chimico dei mangimi;
 - e) addensanti: sostanze che aumentano la viscosità dei mangimi;
 - f) gelificanti: sostanze che danno consistenza a un mangime tramite la formazione di un gel;
 - g) leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle dei mangimi;
 - h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
 - i) antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle di un mangime;
 - j) regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH dei mangimi;
 - k) additivi per l'insilaggio: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare nei mangimi per migliorare la produzione di insilati;
 - l) denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di mangimi trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime per mangimi;



▼ B

2. Della categoria «additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a) coloranti:

- i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi;
- ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;
- iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.


b) aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.

▼B

3. Della categoria «additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
 - a) vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite;
 - b) composti di oligoelementi;
 - c) aminoacidi, loro sali e analoghi;
 - d) urea e suoi derivati.
4. Della categoria «additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
 - a) promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi;
 - b) stabilizzatori della flora intestinale: micro-organismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
 - c) sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
 - d) altri additivi zootecnici.



European
Commission



European Union Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003

Annex I: List of additives

(Released date 24.10.2018)

Edition 6/2018 (265)

DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Directorate E - Food and feed safety, innovation

Unit E5 - Animal nutrition, veterinary medicines

European Union

Register of Feed Additives

pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003

Annex I: List of additives

Health and
Food Safety



Category	Functional Group	Subclassification	Code	Additive	Reference(s) of Community legal act	Reference in OJ	Date of authorisation	Expiry date of authorisation(s)	Date of first entry in the Register
(Annex I of Reg. 1831/2003)									
3	b	Compound of trace elements	3b302	Cobalt(II) carbonate [Ruminants with a functional rumen, equidae, lagomorphs, rodents, herbivore reptiles and zoo mammals]	Commission Implementing Regulation (EU) No 601/2013 of 24 June 2013 / Amended by Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	OJ L 172, 26.06.2013, p. 14 / Compendium DG OJ L 179 DE, 29.06.2013, p. 105 / Amended by OJ L 41, 12.02.2014, p. 3	15.07.2013	15.07.2023 / Transitional measures in article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	25.06.13
3	b	Compound of trace elements	3b303	Cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate [Ruminants with a functional rumen, equidae, lagomorphs, rodents, herbivore reptiles and zoo mammals]	Commission Implementing Regulation (EU) No 601/2013 of 24 June 2013 / Amended by Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	OJ L 172, 26.06.2013, p. 14 / Compendium DG OJ L 179 DE, 29.06.2013, p. 105 / Amended by OJ L 41, 12.02.2014, p. 3	15.07.2013	15.07.2023 / Transitional measures in article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	25.06.13
3	b	Compound of trace elements	3b304	Coated granulated cobalt(II) carbonate [Ruminants with a functional rumen, equidae, lagomorphs, rodents, herbivore reptiles and zoo mammals]	Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	OJ L 41, 12.02.2014, p. 3	15.07.2013	15.07.2023	12.02.14
3	b	Compound of trace elements	3b305	Cobalt(II) sulphate, heptahydrate [Ruminants with a functional rumen, equidae, lagomorphs, rodents, herbivore reptiles and zoo mammals]	Commission Implementing Regulation (EU) No 601/2013 of 24 June 2013 / Amended by Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	OJ L 172, 26.06.2013, p. 14 / Compendium DG OJ L 179 DE, 29.06.2013, p. 105 / Amended by OJ L 41, 12.02.2014, p. 3	15.07.2013	15.07.2023 / Transitional measures in article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014	25.06.13
3	b	Compound of trace elements	3b401	Copper(II) diacetate monohydrate	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b402	Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b403	Copper(II) chloride dihydrate	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b404	Copper(II) oxide	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b405	Copper(II) sulphate pentahydrate	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b406	Copper(II) chelate of amino acids hydrate	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b407	Copper(II) chelate of protein hydrolysates	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b413	Copper(II) chelate of glycine hydrate (solid)	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18
3	b	Compound of trace elements	3b414	Copper(II) chelate of glycine hydrate (liquid)	Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/1039 of 23 July 2018	OJ L 186, 24.07.2018, p. 3	13.08.2018	13.08.2028	24.07.18

Identification number of the additive	Name of the holder of authorisation	Additive	Composition, chemical formula, description, analytical method	Species or category of animal	Maximum age	Minimum content	Maximum content	Other provisions	End of period of authorisation
						Content of element (Cu) in mg/kg of complete feed with a moisture content of 12 %			

Category of nutritional additives. Functional group: compounds of trace elements

3b401	—	Copper(II) diacetate monohydrate	<p><i>Additive composition</i></p> <p>Copper(II) diacetate monohydrate as a powder with a minimum content of 31 % copper</p> <p><i>Characterisation of the active substance</i></p> <p>Chemical formula: $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$</p> <p>CAS Number: 6046-93-1</p> <p><i>Analytical methods ⁽¹⁾</i></p> <p>For the identification of Copper(II) diacetate monohydrate in the feed additive:</p> <p>— European Pharmacopoeia Monographs 2146 and 20301</p> <p>For the crystallographic characterisation of the feed additive:</p> <p>— X-Ray diffraction</p> <p>For the determination of total Cu content in the feed additive and premixtures:</p> <p>— inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, ICP-AES (EN 15510 or CEN/TS 15621)</p>	All animal species	—	—	<p>Bovines:</p> <p>— Bovines before the start of rumination: 15 (total);</p> <p>— Other bovines: 30 (total).</p> <p>Ovines: 15 (total).</p> <p>Caprines: 35 (total)</p> <p>Piglets:</p> <p>— suckling and weaned up to 4 weeks after weaning: 150 (total).</p> <p>— from 5-th week after weaning up to 8 weeks after weaning: 100 (total).</p> <p>Crustaceans: 50 (total).</p> <p>Other animals: 25 (total).</p>	<p>1. The additive shall be incorporated into feed in the form of a premixture.</p> <p>2. For users of the additive and premixtures, feed business operators shall establish operational procedures and appropriate organisational measures to address the potential risks by inhalation, dermal contact or eyes contact, in particular due to the content of heavy metals including nickel. Where risks cannot be reduced to an acceptable level by these procedures and measures, the additive and premixtures shall be used with appropriate personal protective equipment.</p>	13 August 2028
-------	---	----------------------------------	--	--------------------	---	---	--	--	----------------

ETICHETTA : ADDITIVI (ART. 16 REG. 1831/2003)

- a) gruppo funzionale **indicato nell'autorizzazione specifica**
> **additivo nutrizionale (es. oligoelementi).**
nome specifico dell'additivo **dato nell'autorizzazione**
 - b) nome/rag. Sociale **indirizzo del responsabile delle indicazioni**
 - c) peso netto /volume
 - d) numero riconoscimento produttore / impresa **che immette sul mercato ai sensi art. 10 del Reg.183/2005**
 - e) istruzioni per l'uso per la sicurezza dell'impiego/req. specifici indicati sull'autorizzazione
 - f) numero identificazione **dell'additivo**
 - g) n/lotto e la data di fabbricazione
- le indicazioni contenute nell'Allegato III del Regolamento 1831/2003**
devono essere immessi sul mercato in contenitori chiusi di modo che dopo l'apertura non possano essere riutilizzati



ETICHETTA: PREMISCELE (ART. 16 REG. 1831/2003) - *CONTINUA* -

nel caso delle premiscele, le lettere a) b) e d) non si applicano agli additivi incorporati nei mangimi complementari

PREMISCELA

sostanza utilizzata come supporto

(eventuale tenore sull'umidità) se viene utilizzata l'acqua come supporto

responsabile **produzione/confezionamento/importatore
/venditore/distributore**

data di fabbricazione /data di durata minima

peso netto in Kg/volume

numero riconoscimento **produttore /impresa che immette sul
mercato ai sensi art. 10 del Reg.183/2005**



ETICHETTA: PREMISCELE (ART. 16 REG. 1831/2003)

istruzioni per l'uso **compreso se del caso le specie animali a cui è destinata la premiscela.**

numero lotto

Informazioni di cui all'Allegato III del reg. 1831/2003 per ogni differente gruppo funzionale

es: **A. nutrizionali** : ♣ **tenore sostanza attiva**

♣ **limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere della data di fabbricazione**

es: **A. zootecnici** : ♣ **data di scadenza a decorrere dalla data di produzione**

♣ **istruzione per l'uso**

♣ **concentrazione**

devono essere immessi sul mercato in contenitori chiusi di modo che dopo l'apertura senza che possano essere riutilizzati



16 OTT. 2012



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Uff. VII ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



*Ministero della politica agricola
alimentare e forestale*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO ALIMENTARI
PREF III-IV
Via Quintino Sella, 42 00187 Roma

Allegati: 1 (uno)

OGGETTO: etichettatura dei mangimi (materie
prime, mangimi composti) in riferimento agli
additivi in essi contenuti

Ministero della Salute
DGSAF

0018456-P-11/10/2012



111941222

REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
ASSESSORATO ALLA SANITA'

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione agricoltura
SUA SEDE

COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Piazza G. Marconi, 25 00144 Roma

UFFICI PERIFERICI E AI
LABORATORI DELL'ICQRF
LORO SEDI

UFFICI PERIFERICI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE PIF E
UVAC

S. per conoscenza.

ASSALZOO
FAX 06- 8541641

ASSALCO
FAX 06-69295405



NOTA MINISTERIALE PER I COMPONENTI DEL MANGIME

Riguardo al controllo degli additivi aggiunti al mangime e dichiarati nella sezione “additivi”, in conformità al disposto del Capo I degli Allegati VI e VII del regolamento, attesa l'impossibilità di distinzione fra la quantità di additivo aggiunta (etichettata) e quella naturalmente presente si evidenzia che, a seguito di specifica nota interlocutoria, formulata dalle scriventi Amministrazioni, la Commissione UE in sede di riunione del Comitato permanente -sez. nutrizione animale-, tenutasi il 18 novembre 2011, ha dato le seguenti indicazioni:

*“Se il metodo analitico non è in grado di distinguere la quantità aggiunta da quella naturalmente presente, **l'Autorità di controllo** potrebbe:*

- a) basarsi sulla verifica cartacea dei protocolli di miscelazione dell'operatore del settore mangimi;*
- b) derivare la quantità aggiunta considerando il livello naturalmente presente di additivi sulla base delle informazioni di letteratura;*
- c) basarsi sui risultati analitici derivanti dal controllo del mangime prima dell'aggiunta”;*

sottolineando inoltre che tali quantità devono essere verificate applicando le tolleranze tecniche di cui al Regolamento (UE) n.939/2010, Parte B.



ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi, i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

- a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un **animale da produzione alimentare**; **non destinato alla prod alim**
- b) additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
- c) additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/ massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, **4 (5)** e **6 (7)** può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:



3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1 h	Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione	Controllori di radionuclidi
1 m	Sostanze per la riduzione della contaminazione del mangime da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione	Riduttori di micotossine
1n	Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche del mangime, riducendo una specifica contaminazione microbiologica	Miglioratori dell'igiene
Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
3a	Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile	Vitamine
3b	Composti di oligoelementi	Oligoelementi
3c	Amminoacidi, loro sali e analoghi	Amminoacidi
3d	Urea e suoi derivati	Urea
4c	Sostanze con effetto positivo sull'ambiente	Miglioratori dell'ambiente

ALLEGATO VI

4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con **parole, immagini o grafici** sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
5. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
6. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
7. Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.
9. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.



ALLEGATO VII

Differenza con allegato VI

5. In deroga al punto 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione.

In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.



Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici» (1), come segue:

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici» ⁽¹⁾, come segue:

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi completi	Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Suini e pollame Suini e pollame	— Proteina grezza — Fibra grezza — Grassi grezzi — Ceneri grezze — Calcio — Sodio — Fosforo — Lisina — Metionina

⁽¹⁾ In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe». In svedese «Analytiska beståndsdelar» può essere sostituito da «Analyserat innehåll».



Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi complementari - Minerali	Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Suini e pollame Suini e pollame Ruminanti	— Calcio — Sodio — Fosforo — Lisina — Metionina — Magnesio
Mangimi complementari - Altri	Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Suini e pollame Suini e pollame Ruminanti	— Proteina grezza — Fibra grezza — Grassi grezzi — Ceneri grezze — Calcio $\geq 5 \%$ — Sodio — Fosforo $\geq 2 \%$ — Lisina — Metionina — Magnesio $\geq 0,5 \%$

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi **organolettici** o **nutrizionali** sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.



Mangime minerale per vacche da latte

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di calcio, fosfato mono-bicalcico, ossido di magnesio, fiore di zolfo, frumento.

ADDITIVI (per kg):

Vitamine, pro-vitamine e sostanze

ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a672a - Vitamina A	U.I.	500.000
E671 - Vitamina D3	U.I.	70.000
3a700 Vitamina E	mg	1.200
3a315 - Niacinamide	mg	5.000
3a880 - Biotina	mg	40
3a890 - Cloruro di colina	mg	4.350

Composti di oligoelementi

E1 - Carbonato ferroso	mg	800
E4 - Solfato rameico pentaidrato	mg	500
E6 - Solfato di zinco monoidrato	mg	1.200
E6 - Zinco Chelato di glicina, idrato	mg	600
E5 - Ossido manganoso	mg	1.830
3b201 - Ioduro di potassio	mg	34
E8 - Selenito di sodio	mg	8
E7 - Molibdato di sodio	mg	30

Aminoacidi, loro sali ed analoghi

3c308 Sale di calcio dell'analogo idrossilato della metionina	mg	20.000
---	----	--------

Antiossidanti

E306 - Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo

COMPONENTI ANALITICI:

Calcio	12,35%
Fosforo	1,70%
Sodio	17,70%
Magnesio	3,20%

ISTRUZIONI PER L'USO:

miscelare accuratamente il prodotto alla razione per vacche da latte ad elevata produzione in ragione di 450 g/capo/g.

AVVERTENZE:

Il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo

RICONOSCIMENTO



LOTTO N°



00000000000000

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 00/0000

Quantitativo netto KG 000

AO003/P07 REV.00 11/06/01



Identification number of the additive	Name of the holder of authorisation	Additive	Composition, chemical formula, description, analytical method	Species or category of animal	Maximum age	Minimum content	Maximum content	Other provisions	End of period of authorisation
						IU or mg of cholecalciferol (1)/kg of complete feedingstuff with a moisture content of 12 %.			

Category of nutritional additives. Functional group: Vitamins, provitamins and chemically well-defined substances having similar effect

3a671	—	'Cholecalciferol' or 'Vitamin D ₃ '	Additive composition	Pigs			2 000 IU 0,05 mg	1. Vitamin D ₃ may be placed on the market and used as an additive consisting of a preparation. 2. The additive shall be incorporated into the feed in the form of a premixture. 3. In the directions for use of the additive and premixtures, the storage and stability conditions shall be indicated. 4. Maximum content of the combination of 25-hydroxycholecalciferol with cholecalciferol per kg of complete feedingstuff: — ≤ 0,125 mg ⁽¹⁾ (equivalent to 5 000 IU of vitamin D ₃) for chickens for fattening and turkeys for fattening, — ≤ 0,080 mg for other poultry, — ≤ 0,050 mg for pigs. 5. Simultaneous use with Vitamin D ₂ is not allowed.	11 September 2027
			Cholecalciferol.	Milk replacers for piglets			10 000 IU 0,25 mg		
			Characterisation of the active substance	Bovines			4 000 IU 0,1 mg		
			Cholecalciferol	Milk replacers for calves			10 000 IU 0,25 mg		
			C ₂₇ H ₄₄ O	Ovines			4 000 IU 0,1 mg		
			CAS number: 67-97-0	Chickens for fattening			5 000 IU 0,125 mg		
			Cholecalciferol solid and resin form, produced by chemical synthesis.	Turkeys			5 000 IU 0,125 mg		
			Purity criteria:	Other poultry			3 200 IU 0,080 mg		
			Min. 80 % (cholecalciferol and precholecalciferol) and max. 7 % tachysterol.	Equines			4 000 IU 0,1 mg		
			Method of analysis ⁽²⁾	Fish species			3 000 IU 0,075 mg		
			— For the determination of Vitamin D ₃ in the feed additive: High Performance Liquid Chromatography coupled to UV detection (HPLC-UV, 254 nm) — European Pharmacopoeia method 01/2008:0574.0575.0598.	Other species			2 000 IU 0,05 mg		

EL: Συμπληρωματική Ζωοτροφή. Σύνθεση: υδρογονωμένα φυτικά λάδια (Φοινικέλαιο), στεατικό νάτριο.
Προσθετικό: L-Λυσίνη Μονουδροχλωρική (3.2.3.) (680 g/kg) Οδηγίες χρήσης: Να αναμιχθεί καλά με την τροφή.
για μηρυκαστικά: αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 10 - 50 γρ/ζώο/ημέρα, Αγελάδες Κρεατοπαραγωγής: 14 - 25 γρ/ζώο/ημέρα. Αναλυτικά συστατικά: Νάτριο: 0.03%, Λυσίνη: 53.82%, Ολική πρωτεΐνη: 53.82%, Ολικό ποσοστό σε ίνες: 0%, Ολικό λίπος: 32.50%, Ολική τέφρα: 0.18%. Αριθμός παρτίδας προϊόντος (1) - Ημερομηνία παραγωγής (2) - ανάλυση κατά προτίμηση πριν από (3) - καθαρό βάρος (4)

ES: Pienso complementario. Composición: aceites vegetales hidrogenados (de palma), estearato de sodio. Aditivos: L-Lysina monoclóridato (3.2.3.) (680 g/kg) Modo de empleo: Mezclar cuidadosamente en piensos. Para los rumiantes: vacuno lechero: 10 - 50 g/animal/día, ganado vacuno: 14 - 25 g/animal/día. Componentes analíticos: sodio: 0.03%, lisina: 53.82%, proteína bruta: 53.82%, fibra bruta: 0%, grasa bruta: 32.50%, ceniza bruta: 0.18%. El número de referencia del lote (1) - La fecha de fabricación (2) - Utilizar preferentemente antes del (3) - Peso neto (4)

FR: Aliment complémentaire pour animaux. Composition: huile végétale hydrogénée (de palme), stéarate de sodium. Additifs: L-Lysine monohydrochloride (3.2.3.) (680 g/kg) Mode d'emploi: Mélanger soigneusement à l'aliment. Pour les ruminants: vaches laitières: 10 - 50 g/animal/jour, bovins: 14 - 25 g/animal/jour. Constituants analytiques: sodium: 0.03%, lysine: 53.82%, protéines brutes: 53.82%, fibres brutes: 0%, graisses brutes: 32.50%, cendres brutes: 0.18%. Le numéro de référence du lot (1) - La date de fabrication (2) - À utiliser de préférence avant (3) - Poids net (4)

IT: Mangime complementare. Composizione: oli vegetali idrogenati (di palma), stearato di sodio. Additivi: L-Lysina monoclóridato (3.2.3.) (680 g/kg) Istruzioni per l'uso: Miscelare accuratamente nel mangime. Per ruminanti: bovini da latte: 10 - 50 g/animale/giorno, vitelloni: 14 - 25 g/animale/giorno. Componenti analitici: sodio: 0.03%, lisina: 53.82%, proteina grezza: 53.82%, fibra grezza: 0%, grassi grezzi: 32.50%, ceneri grezze: 0.18%. Numero di riferimento del lotto (1) - Data di fabbricazione (2) - Da consumarsi preferibilmente entro (3) - Peso netto (4)

SUPER FEED PODO

Mangime minerale per vacche da latte

COMPOSIZIONE per Kg: Carbonato di calcio, Fosfato monobasico, Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Melasso di canna da zucchero, Farinetta di frumento.

COMPONENTI ANALITICI: CALCIO 19.9% - FOSFORO 4.0% - SODIO 8.0% - MAGNESIO 7.0% - Ceneri insolubili in HCl 3.5%.

ADDITIVI per Kg:

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a672a Vitamina A	900.000 U.I.
E671 Vitamina D3	100.000 U.I.
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato	5.000 mg
3a821 Vitamina B1	240 mg
Vitamina B2/Riboflavina	120 mg
Vitamina B6	60 mg
Vitamina B12	0,6 mg
3a314 Niacina	1.200 mg
Calcio D-pantotenato	240 mg
Biotina	100 mg

Composti di oligoelementi

3b201 Ioduro di potassio	65,50 mg	I	50 mg
3b301 Acetato di cobalto (II) tetraidrato	423,00 mg	Co	100 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato	4.126,50 mg	Cu	1.050 mg
E4 Chelato rameico di glicina, idrato	1.755,00 mg	Cu	450 mg
E5 Ossido manganoso	4.192,50 mg	Mn	3.250 mg
E5 Chelato di manganese di glicina, idrato	7.612,50 mg	Mn	1.750 mg
E6 Ossido di zinco	3.720,00 mg	Zn	3.000 mg
E6 Chelato di zinco di glicina, idrato	11.460,00 mg	Zn	3.000 mg
E8 Selenito di sodio	87,60 mg	Se	40 mg

Stabilizzatori della flora intestinale/ Microorganismi

4b 1702 Saccharomyces cerevisiae (NCYC SC 47)	5*10 ⁹ UFC
---	-----------------------

ISTRUZIONI PER L'USO: SUPER FEED PODO va aggiunto e miscelato in ragione di 1 kg ogni 100 kg di mangime completo, in modo che ciascun animale ne assuma 140-200 g/capo/giorno.

INDICAZIONI PER L'USO: SUPER FEED PODO integra con vitamine, oligominerali la razione delle bovine in lattazione.

DATA PRODUZIONE:

LOTTO:

PESO NETTO: 25 Kg

SCADENZA: DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO (6 mesi DALLA DATA DI PRODUZIONE)

Variazioni dell'intensità del colore e/o variazioni della granulometria del prodotto sono possibili e non pregiudicano la qualità e l'analisi chimica dello stesso. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Sicurezza Lavoratori: Avvertenze: Ai fini della sicurezza degli utilizzatori, durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

ANOMALIE RISCONTRATE (REG CE 767/2009, ALL. VI)

Numeri di identificazione additivi (come da registro comunitario degli additivi più recente)

3a831 Vitamin B6 / pyridoxine hydrochloride

3a841 Calcium-D-pantothenate

3a880 Biotin

Imperfezioni linguistiche nella traduzione

LIGHT

Composizione:

Orzo fiocco, Crusca di frumento, Granturco fioccato, Erba medica disidratata, Avena in grani, Fava fiocco, Polpa di barbabietola, Girasole farina d'estrazione, Riso farinaccio, Granturco farina glutinata, Melassa di canna da zucchero, Soia tostata farina di estrazione, Calcio carbonato, Cloruro di sodio, Lievito di birra

Componenti analitici % stq

Proteina grezza	11,80 %	Cellulosa grezza	8,82 %	Sodio	0,48 %
Oli e grassi grezzi	3,20 %	Ceneri grezze	7,61 %		

Additivi per kg

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo ch...		3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bi...	1,26 mg
3a671 Vitamina D3 (colecalfiferolo)	840,00 UI	3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	5.250,00 UI
3a890 Cloruro di colina	105,00 mg	Composti di oligoelementi	
3a316 Acido folico	2,10 mg	E 4 Solfato rameico, pentaidrato (Rame 8,40...	33,01 mg
3a315 Niacinamide	12,60 mg	3b201 Ioduro di potassio (Iodio 0,63 mg)	0,83 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	4,20 mg	3b101 Carbonato di ferro (II) siderite (Ferro 42...	86,94 mg
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	2,52 mg	E 5 Ossido manganoso (Manganese 63,00 mg)	81,27 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,03 mg	E 8 Selenito di sodio (Selenio 0,08 mg)	0,18 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	4,20 mg	3b603 Ossido di zinco (Zinco 84,00 mg)	104,16 mg
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	2,52 mg	Aminoacidi, loro sali e analoghi	
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acet...	31,50 mg	3c301 DL- Metionina tecnicamente pura	311,85 mg

Istruzioni per l'uso

Somministrare la miscela gradualmente nel corso di 8/10 giorni. Quantità giornaliera in funzione del peso del cavallo: kg. 2.50-Kg. 3.50 per il mantenimento o lavoro leggero, Kg. 3.50-Kg. 5.00 per il lavoro medio intenso. Lasciare a disposizione foraggi di buona qualità e acqua da bere. Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore e fonti luminose.



Polli sbriciolato 1 per

MANGIME COMPLETO PER POLLI DA CARNE

Composizione:MAIS(*), SOIA PANELLO(*), FAVINO(*), FARINACCIO DI GRANO D.(*), ORZO(*), CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO MONOBICALCICO DEFLUORATO, CLORURO DI SODIO.

Componenti analitici	% s.t.q.:
Proteina grezza	22,0 %
Oli e grassi grezzi	4,6 %
Cellulosa grezza	4,4 %
Ceneri grezze	5,9 %
Lisina	1,1 %
Metionina	0,3 %
Calcio	0,9 %
Fosforo	0,7 %
Sodio	0,1 %

Additivi per Kg:
vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
vitamina A (E 672)
vitamina D3 (E 671)
vitamina E (alfatocof. 91%)
vitamina PP
colina cloruro
composti di oligoelementi

16.000 UI	E 1 Solfato ferroso, monoidrato	125,6 ppm
1.600 UI	E 5 Solfato manganoso, monoidrato	189,7 ppm
30 Mg	E 6 Solfato di zinco, monoidrato	362 ppm
60 Mg	E 3) (3b301 Acetato di cobalto II tetraidrato	1,61 ppm
200 Mg	3b202 Iodato di calcio anidro	1,42 ppm
	E 8 Selenito di sodio	1,49 ppm

Istruzioni per l'uso:Somministrare a volontà dal primo al 20° giorno di vita.

Numero Riconoscimento Reg. 183/2005 ALFA 1000012111
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 04/2017

Lotto n° **L'INDICAZIONE DEL PESO NETTO COMPARE**
SULL'IMBALLO DEL PRODOTTO OPPURE SUL DDT

OB Polli sbriciolato 1 per

ME COMPLETO PER POLLI DA CARNE

ne:MAIS(*), SOIA PANELLO(*), FAVINO(*), FARINACCIO DI GRANO D.(*), ORZO(*), CARBONATO DI
SFATO MONOBICALCICO DEFLUORATO, CLORURO DI SODIO.

Additivi per Kg:

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo

Vitamina A (E 672)

Vitamina D3 (E 671)

Vitamina E (alfatocof. 91%)

Vitamina PP

Colina cloruro

Composti di oligoelementi

16.000 UI

1.600 UI

30 Mg

60 Mg

200 Mg

E 1 Solfato ferroso, monoidrato

E 5 Solfato manganoso, monoidrato

E 6 Solfato di zinco, monoidrato

E 3) (3b301 Acetato di cobalto II tetraidrato

3b202 Iodato di calcio anidro

E 8 Selenito di sodio

125,6 ppm

189,7 ppm

362 ppm

1,61 ppm

1,42 ppm

1,49 ppm

ANOMALIE RISCONTRATE (REG CE 767/2009, ALL. VI)

Istruzioni per uso corretto (All. II, punto 4, se per gli additivi è fissato un tenore massimo);

Nome specifico e numero identificativo degli additivi elencati come da regolamento autorizzativo (ex. colina cloruro, Vitamina A, vitamina E);

Cobalto acetato tetraidrato nell'elenco degli additivi non è autorizzato per gli uccelli;

Unità di misura : ppn ?????

Claim «mangimi di qualità» (art. 13 p.1);

Condizioni di stoccaggio/ Peso netto/ Avvertenze

Mangime complementare liquido per vacche

IT ⁴ **Composizione:** Sciroppo di glucosio, Glicole propilenico, saccarosio, fruttosio.

Componenti analitici

Umidità	25,0	%
Proteina grezza	0,1	%
Oli e grassi grezzi	0,1	%
Cellulosa grezza	0,0	%
Ceneri	0,9	%
Zuccheri	60,0	%
Sodio	0,0	%

Additivi per Kg

Vitamine, pro-vitamine e sost. Ad effetto analogo

3a700 Vitamina E	250	mg/kg
3a315 Niacimide	500	mg/kg
3a910 L-carnitina	25	mg/kg
3a890 Cloruro di colina	750	mg/kg

Composti di oligoelementi

E 6 Cloruro di Zinco, monoidrato	236	mg/kg
----------------------------------	-----	-------

Conservanti

E 260 Acido acetico	30.000	mg/kg
E 280 Acido propionico	30.000	mg/kg

Istruzioni per l'uso: somministrare in ragione di 300 grammi capo/giorno.

Peso 1200kg

Autorizzazione n° Alfa IT

Data di produzione:

Lotto:

Data di scadenza:

La scheda tecnica non sostituisce l'etichetta

Italia

Per le specifiche e le modalità d'uso, vedi la scheda tecnica del prodotto. Lotto N. / Data di produzione: vedi stampa sul lato del sacco. Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione. Peso netto: 25kg. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Deutschland

Die vollständige Angaben und Verwendungsbedingungen finden Sie im Produktdatenblatt. Chargennummer / Herstellungsdatum: auf der Seite vom Sack zu finden. Haltbarkeitsdauer: 24 Monate ab Herstellungsdatum. Nettogewicht: 25 kg. An einem trockenen und kühlen Ort lagern.

España

Para mayor información sobre especificaciones y condiciones de uso, consulte la hoja técnica del producto. Lote N. / Fecha de producción:

Mangime minerale per vacche da latte

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di calcio, fosfato mono-bicalcico, ossido di magnesio, fiore di zolfo, frumento.

ADDITIVI (per kg):

Vitamine, pro-vitamine e sostanze

ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a672a - Vitamina A	U.I.	500.000
E671 - Vitamina D3	U.I.	70.000
3a700 Vitamina E	mg	1.200
3a315 - Niacinamide	mg	5.000
3a880 - Biotina	mg	40
3a890 - Cloruro di colina	mg	4.350

Composti di oligoelementi

E1 - Carbonato ferroso	mg	800
E4 - Solfato rameico pentaidrato	mg	500
E6 - Solfato di zinco monoidrato	mg	1.200
E6 - Zinco Chelato di glicina, idrato	mg	600
E5 - Ossido manganoso	mg	1.830
3b201 - Ioduro di potassio	mg	34
E8 - Selenito di sodio	mg	8
E7 - Molibdato di sodio	mg	30

Aminoacidi, loro sali ed analoghi

3c308 Sale di calcio dell'analogo idrossilato della metionina	mg	20.000
---	----	--------

Antiossidanti

E306 - Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo

COMPONENTI ANALITICI:

Calcio	12,35%
Fosforo	1,70%
Sodio	17,70%
Magnesio	3,20%

ISTRUZIONI PER L'USO:

miscelare accuratamente il prodotto alla razione per vacche da latte ad elevata produzione in ragione di 450 g/capo/g.

AVVERTENZE:

Il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo

RICONOSCIMENTO N°: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOTTO N°



00000000000000

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 00/0000

Quantitativo netto KG 000

AO003/P07 REV.00 11/06/01

ANOMALIE RISCONTRATE (REG CE 767/2009, ALL. VI)

Nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura (art.15 lett.b)

Denominazione non corretta/non completa degli additivi

Additivo non autorizzato per la specie destinataria

					OJ L 182, 07.07.201
b	Compounds of trace elements	3b612	Zinc chelate of protein hydrolysates [All species]	Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1095 of 6 July 2016	OJ L 182, 07.07.201
b	Compounds of trace elements	3b613	Zinc bislysinate [All species]	Commission Implementing Regulation (EU) No 2016/973 of 17 June 2016	OJ L 161, 18.06.201
b	Trace elements	E 7	Molybdenum – Mo , Sodium molybdate [Sheep]	Commission Directive of 28 July 1986 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (86/403/EEC)	OJ L 233, 20.08.198
b	Trace elements	E 8	Selenium – Se , Sodium selenite	Commission Directive of 28 July 1986 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (86/403/EEC)	OJ L 233, 20.08.198
b	Compound of trace elements	3b8.10	Organic form of Selenium produced by <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (Selenised yeast inactivated) [All species]	Reg. (EC) No 1750/2006 of 27 November 2006 / Amended by Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2013 of 8 May 2013	OJ L 330, 28.11.200 / Amendec OJ L 127, 09.05.201

AminoPro

MATERIA PRIMA PER MANGIMI

Prodotto ottenuto da *Corynebacterium glutamicum* ricco in proteine

COMPONENTI ANALITICI % s.t.q.:

Proteina grezza 70,0 % Cellulosa grezza 0,2 % Oli e Grassi grezzi 2,5 %

ISTRUZIONI PER L'USO:

Addizionare alle altre componenti della razione seguendo le indicazioni del tecnico formulista

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto al riparo dei raggi diretti del sole.

Lotto: -----

Data di produzione: --/--/--16

Peso netto: ____ kg

Data di scadenza: --/--/--16

Ed. 07/2018

Additives per kg

Amino acids, their salts and analogues

DL-methionine*, technically pure (3c301)

100 000 mg

Lysine*/L-lysine monohydrochloride, technically pure (3.2.3)

380 000 mg

(Equal to Lysine/L-lysine, technically pure)

300 000 mg)

Composition per kg

Fatty acids (Tri glycerides of fatty acids), Dextrose.

Analytical constituents %

Crude Protein 41.8%

Crude Oils and Fats 51.3%

Crude Fibre 0.0%

Crude Ash 0.0%

Sodium 0.0%

Instructions for use

Accurately mixed to feed for ruminants.

Dairy cows and buffaloes: 200 - 500 g every 100 kg of feed as to administer 20 - 35 g head/day.

Dairy cows for high production: 300 - 600 g every 100 kg of feed as to administer 30 - 40 g head/day.

Note: may form friable aggregates that do not compromise the quality of product.

Net weight: 10 kg

Validity period: 24 months

Storage conditions: Keep in a cool, dry place, away from heat and direct sunlight.

Batch:

Expiry date:

Manufactured by:

Registration number:

Etichetta non conforme

**Mancano i numeri autorizzativi
degli additivi**

MINERAL MIX NPC 0,15%

PREMIXTURE for inclusion in feeds for shrimp and fish, to be used at 1,5 kg/ton of complete feed.
ANIMAL FEEDS CONSUMPTION ONLY.

[CODE FS097901]

Compounds of trace elements:

Manganese (Manganous Sulphate Monohydrate)(3b503)	2.100 mg/kg
Manganese (Manganese Chelate of Glycine Hydrate)(3b506)	1.000 mg/kg
Copper (Cupric Sulphate Pentahydrate)(E4)	12.500 mg/kg
Copper (Cupric Chelate of Glycine Hydrate)(E4)	2.500 mg/kg
Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate)(3b605)	56.000 mg/kg
Zinc (Zinc Chelate of Glycine Hydrate)(3b607)	4.000 mg/kg
Iodine (Calcium Iodate Anhydrous)(3b202)	1.054 mg/kg
Selenium (Sodium Selenite)(E8)	100 mg/kg

Minerals

Calcium	28,30 %
Magnesium	0,29 %

Composition : Calcium carbonate.

Manufactured by:

EXPORTER :

CONSIGNEE :

PRODUCTION DATE :

xxxx

EXPIRY DATE :

after 24 months

BATCH NUMBER :

xxxx

Country of origin : Italy



H318 Causes serious eye damage.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P501 Collect spillage.

P501 Dispose of contents.

25 kg net

MAINTENANCE

Complementary feed for horses

COMPOSITION: extruded corn, wheat feed, extruded rice bran, dried beet pulp, soya hulls, sugar beet molasses, corn, wheat flour, dehulled soya meal, lithothamn (calcareous marine algae), calcium carbonate, magnesium oxide, sodium chloride, alfalfa protein concentrate.

ANALYTICAL COMPONENTS % AS FEED: crude protein 11,50%, crude fat 4,00%, crude cellulose 10,00%, crude ash 6,70%, sodium 0,30%.

ADDITIVES/kg: Nutritional additives: 3a672a Vitamin A (Retinyl acetate) 3.500 UI, E671 Vitamin D3 450 UI, 3a890 Choline chloride 110 mg, 3a314 Niacin 21 mg, 3a821 Vitamin B1 0,09 mg, Vitamin B2 0,07 mg, 3a831 Vitamin B6 0,04 mg, 3a700 Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) 38 mg, E1 Ferrous carbonate 11,3 mg, E2 Potassium iodide 0,57 mg, E4 Cupric chelate of glycine, hydrate 4,2 mg, E5 Manganous oxide 33,7 mg, E8 Sodium selenite 0,2 mg, 3b8.11 Inactivated selenium yeast 9,90 mg, E6 Zinc chelate of glycine, hydrate 16,6 mg, E6 Zinc sulfate, monohydrate 60 mg. Technological additives: E321 Butylhydroxytoluene 75,00 mg, E324 Ethoxyquin 75,00 mg.

INSTRUCTIONS: the formulation should be administered to horses from 1 to 1,5% of body weight. Leave good quality forages and fresh water free available to the horse. Store in a cool and dry place. Simultaneous administration of vitamin D2 prohibited. Do not exceed the maximum additive levels provided by current regulations with the use of other integrations.

Produced 6 months before the minimum storage life
Plant with authorization n°
It contains cereals and / or sugars and additives

Batch n. 032017
Net weight: 25 kg

Best before: 05/09/2017



**SE NON MI FANNO
VEDERE
L'ETICHETTA NON
MANGIO !!!**



DOVE AVRA' L'ETICHETTA
QUESTO ?!?!?



Grazie per
la pazienza
e
l'attenzione